



ORDINANZA n. 49 del 29 marzo 2013

OGGETTO: Ordinanza nr. 64/2010 - "Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale nell'istituita Z.T.L. del quartiere "Terranova" - Modifica.-

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale n. 64 del 30 agosto 2010 avente per oggetto: "Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale nell'istituita Z.T.L. del quartiere "Terranova" con la quale si è data attuazione alla deliberazione della G.C. n. 31 del 29-3-2010 che istituiva e regolamentava una Zona a Traffico Limitato nel quartiere cittadino comunemente denominato "Terranova", così intendendosi l'area urbana delimitata da P.zza della Repubblica - C.so V.Emanuele II° - Via Rapino - Via Dommarco - Via C. Bernabeo - V.Cavour,

RISCONTRATA la necessità di apportare a detta ordinanza modifiche in relazione alle problematiche rilevate nella sua applicazione ed allo sviluppo planimetrico della zona;

UDITO il parere del Comando di Polizia Municipale;

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

il dispositivo della ordinanza sindacale n. 64 del 30 agosto 2010 avente per oggetto: "Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale nell'istituita Z.T.L. del quartiere "Terranova" è così integralmente sostituito:

1. L'organizzazione della circolazione nell'istituita Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) a far data dal 01-04-2013, è regolata con le modalità di seguito indicate:

a)- é vietato il transito e sosta dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, a tutti i veicoli fatta eccezione per i veicoli autorizzati o appartenenti alle categorie esentate, nelle seguenti vie:

Via Marconi -via degli Agricoltori - Via Cadolini - Via D .Pugliesi - Via del Giglio - Via dei Bastioni - Via Giudea - Via F. P. Cespa - Via delle Speranze - Via della Pace -Via Sofia - Via Amena -Via Porta San Giacomo;

2. Sono esentate dal divieto, senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli:

- tutti i mezzi in dotazione alla pubblica amministrazione di Ortona;
- veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada (autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, e di protezione civile e delle autoambulanze);
- tutti i veicoli in dotazione alle forze dell'ordine riportanti logo e segni distintivi di appartenenza e tutti gli altri veicoli di loro proprietà non riportanti logo e segni distintivi previa comunicazione effettuata prima il passaggio;
- carri gru per rimozione dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
- tutti i veicoli adibiti a servizio pubblico, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli al servizio dell'ASL ecc. qualora riportanti simboli o logo identificabili o diversamente previa autorizzazione rilasciata prima del passaggio;
- le autovetture al servizio di medici, per le sole visite domiciliari, provviste di apposita autorizzazione ex art.7/4° c.d.s.;
- i veicoli al servizio delle persone invalide, muniti di apposito contrassegno di cui al DPR

16.12.1992 nr. 495;

- i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e pulizia rete fognaria;
- i veicoli di Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani (acqua, gas, luce, telefono ecc.) identificabili dalla scritta o logo dell' Azienda di appartenenza previa comunicazione rilasciata prima o dopo il passaggio;
- i veicoli di proprietà di Istituti di vigilanza identificabili dal logo della ditta di appartenenza;
- taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente per operazioni di servizio identificabili dal logo di appartenenza.

3. Il **transito e la sosta** saranno consentiti, previo rilascio della prevista autorizzazione, alle

categorie di veicoli di seguito elencate:

- Veicoli di residenti nella Z.T.L. e dei residenti in C.so V. Emanuele, lato in aderenza alla Z.T.L.;
- Veicoli di affittuari di immobili ad uso abitativo non residenti e solo per locazioni superiori ad 1 anno;
- Veicoli di proprietà di titolari di esercizi commerciali, pubblici, artigianali, uffici ecc ..., ubicati nella Z.T.L. o di proprietà di società o ditte con sede all'interno della Z.T.L., nel limite massimo di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclomotore per ogni attività, limitatamente alle giornate e agli orari di apertura dell'esercizio stesso, con sosta limitata per un massimo di 30 minuti, ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio;
- Veicoli di proprietari/comproprietari di immobili ad uso abitativo non residenti, nel limite massimo di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclomotore, con sosta limitata per un massimo di 30 minuti, ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio;
- Veicoli di ospiti di proprietari/affittuari di immobili ad uso abitativo situati nella Z.T.L., con un massimo di un permesso per ospite, con sosta limitata per un massimo di 30 minuti, ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio;
- Veicoli di familiari che prestano assistenza domiciliare a parenti invalidi abitanti all'interno della Z.T.L., nel limite di un autoveicolo e un motoveicolo/ciclomotore. La situazione di invalidità della persona da assistere dovrà essere debitamente comprovata mediante presentazione di certificazione medica allegata all'istanza, dalla quale dovrà risultare che l'inabilità riduce sensibilmente le capacità di deambulazione dell'assistito.

4. Il **transito e la fermata** saranno consentiti, previo rilascio della prevista autorizzazione, alle categorie di veicoli di seguito elencate:

- Veicoli di concessionari di passo carrabile a raso, garages, aree e spazi di parcheggio su area privata ecc;
- Veicoli di proprietari, comproprietari, locatari o comodatari di immobili adibiti a uso rimessa, e nella loro disponibilità, non residenti nella ZTL, nel limite numerico di veicoli consentiti dalla capienza dell'immobile;
- Veicoli dei proprietari, comproprietari, locatari o comodatari di depositi, magazzini e assimilati, nel limite massimo di un autoveicolo per ciascuna unità immobiliare;

5. Inoltre è consentito il rilascio di permesso temporaneo **al transito e alla fermata** per i seguenti veicoli:

- veicoli adibiti al trasporto ed al carico e scarico di merci con massa complessiva a pieno carico non superiore a q.li 35, limitatamente all'orario 06.00-10.00 - 14.00-16.00, per rifornimento merci agli esercizi pubblici e commerciali o trasporto merci ingombranti nelle private abitazioni, uffici o magazzini con sede nella Z.T.L.; il permesso avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario per tale attività, e senza che il transito o la sosta arrechino intralcio alla circolazione;
- per autocarri e mezzi d'opera con massa complessiva a pieno carico non superiore a q.li 35 che effettuano interventi edili e o impiantistici all'interno della ZTL il permesso avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori ed il numero dei

permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere, e senza che il transito o la sosta arrechino intralcio alla circolazione; l'istanza dovrà essere corredata dall'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (d.i.a., permesso a costruire);

- per i veicoli adibiti al trasporto ed al carico e scarico di merci o materiali con massa complessiva a pieno carico superiore a q.li 35, limitatamente all'orario 06,00-10,00 - 14-00 16- 00 per comprovate e documentate esigenze, con itinerario stabilito dal Comando P.M;
- per matrimoni soltanto l'auto degli sposi;
- per i funerali soltanto carro funebre;
- dietro presentazione di idonea certificazione medica per il transito e la sosta a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi allorché detta assistenza preveda l'utilizzo di strumenti ed apparecchiature di particolare ingombro, per un massimo di 60 minuti ed è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

6. L'autorizzazione rilasciata dovrà essere esposta nella parte anteriore del veicolo, in analogia alle disposizioni dell' art.181 del C.d.S. ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale.

7. Modalità per rilascio delle autorizzazioni permanenti di accesso alla ZTL.

Per il rilascio dell'autorizzazione, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta libera, contenente oltre ai dati del richiedente e del veicolo da autorizzare, anche autocertificazione nei modi di legge circa il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della stessa, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di Polizia Municipale o reperita nel sito del Comune.

Il Comandante della Polizia Municipale, che si riserverà di far verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci, rilascerà l'autorizzazione o i permessi richiesti.

L'autorizzazione ha validità biennale, per anno di validità è inteso l'anno solare di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà pervenire entro il 30 novembre dell'anno di scadenza; l'atto rinnovato sarà rilasciato entro 30 gg. dalla richiesta. La mancata presentazione della richiesta sarà considerata equivalente a rinuncia.

8. Modalità per rilascio dei permessi temporanei di accesso alla ZTL.

I permessi temporanei potranno essere rilasciati in base alle esigenze di viabilità che verranno valutate di volta in volta dal Comando Polizia Municipale, ed avranno la validità sugli stessi riportata.

Tali permessi potranno essere richiesti dagli interessati, anche in anticipo rispetto al giorno di utilizzo, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 direttamente presso il Comando Polizia Municipale di Ortona:

telefonicamente allo stesso Comando al n. 085-9066908;

a mezzo fax al numero 085-9062650;

a mezzo e-mail all'indirizzo *polizia.municipale@Comuneortona.ch.it*

il Comando della P.M. invierà risposta con lo stesso mezzo;

9. E' vietata qualunque tipo di riproduzione dell'autorizzazione o del permesso.

Eventuali duplicati saranno rilasciati dal Comando di Polizia Municipale su presentazione di denuncia di smarrimento furto o danneggiamento.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del C.P.P., in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie . di rilevanza penale, l'uso in modo improprio o senza averne titolo o con validità scaduta di autorizzazioni o permessi di cui al presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente C.d. S ..

In caso di vendita del veicolo, per ottenere la nuova autorizzazione l'intestatario della stessa dovrà curarne la riconsegna al Comando Polizia Municipale, che provvederà al rilascio della nuova.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo, in caso di vendita del veicolo, di riconsegnarla al Comando Polizia Municipale anche nel caso non ne debba essere richiesto una nuova.

I veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione devono essere di proprietà od in uso (comodato da familiare/parente/altra persona/società/noleggio a lungo termine) di un residente nell'unità abitativa per la quale si richiede l'autorizzazione ed avere la carta di circolazione in regola con le norme del C.d.S. .

Il richiedente deve essere in possesso della patente di guida in corso di validità.

10. Autorizzazioni temporanee.

Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni temporanee a seguito di richieste di iscrizione alle liste anagrafiche, il richiedente deve rivolgere istanza all'Ente, utilizzando i moduli per autorizzazioni reperibili presso il Comando di Polizia Municipale o scaricabili dal sito internet del Comune di Ortona. sezione Polizia Municipale, allegando copia o dichiarazione sostitutiva della domanda di iscrizione anagrafica.

Se il veicolo è in corso di voltura della proprietà, potrà essere accettata ricevuta del P.R.A. o di agenzia autorizzata o qualunque altro documento attestante il passaggio di proprietà in corso. Anche in tale circostanza verrà rilasciata un'autorizzazione temporanea per il cui rilascio il richiedente dovrà rivolgere istanza all'Ente, utilizzando il modulo relativo alla propria categoria di appartenenza.

Entrambe le autorizzazioni, saranno rilasciate in carta libera ed avranno validità tre mesi, rinnovabili qualora alla scadenza non siano ancora state perfezionate la carta di circolazione del o dei veicoli di proprietà od in uso al nucleo familiare.

Per il rilascio dell'autorizzazione finale, occorrerà produrre la carta di circolazione riportante la nuova residenza anagrafica in ZTL ovvero l'avvenuta voltura della proprietà del veicolo.

11. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, venissero persi i requisiti che hanno dato luogo al rilascio della stessa, il richiedente dovrà restituire l'autorizzazione entro 15 giorni dall'evento. Nello stesso termine, devono essere altresì comunicate ulteriori variazioni relative ai mezzi autorizzati. In tale ipotesi verrà rilasciata una nuova autorizzazione in carta libera e dovrà essere restituito il vecchio titolo. Analogamente il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere in caso di richiesta di duplicato per deterioramento.

L'autorizzazione dovrà essere chiaramente esposta sul cruscotto od all'interno del parabrezza ed essere completamente visibili nella parte frontale.

E' vietata qualunque forma di riproduzione dell'autorizzazione. L'inosservanza di tale disposizione o di qualunque altro uso improprio o difforme dell'autorizzazione rilasciata, darà luogo, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. per la mancanza di titolo autorizzatorio ed alla eventuale applicazione di sanzioni penali, anche al ritiro dell'autorizzazione e dell' eventuale duplicato, da parte dell' Agente accertatore ed alla sospensione della stessa per un periodo di tempo fino a tre mesi. In caso di particolare gravità o recidiva, l'autorizzazione verrà revocata. Il Comune di Ortona ha facoltà di effettuare accertamenti per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Comune di Ortona declina ogni responsabilità derivante dall'uso improprio dell'autorizzazione.

12. Il Comando di Polizia Municipale potrà rilasciare autorizzazioni giornaliere e non, ad altre categorie di utenti non disciplinate dalla presente ordinanza per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele.

13. La presente ordinanza è portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale, che sarà posizionata e realizzata nel rispetto del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e del disciplinare

tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti decreto 10 luglio 2002. Tutti i veicoli autorizzati dovranno circolare a velocità particolarmente moderata ed adottando ogni cautela per la sicurezza dei pedoni.

15. Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza; La presente ordinanza abroga e sostituisce integralmente la precedente ordinanza n. 64/2010.

16. Sanzioni - Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada; la mancata esposizione dell'autorizzazione all'interno del parabrezza anteriore del veicolo autorizzato è assoggettata alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:

a)- entro sessanta giorni dalla pubblicazione:

al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni;

al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

b)- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.-

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

dalla Residenza Comunale, addì 29 marzo 2013

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993